

ROMA



Protocollo RC n. 33281/2022

Deliberazione n. 1

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2023

VERBALE N.1

Seduta Pubblica del 10 gennaio 2023

Presidenza: CELLI - BARBATI

L'anno 2023, il giorno di martedì 10 del mese di gennaio, alle ore 13,14 nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione dell'avviso per le ore 13 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario Carmine BARBATI, il quale dichiara aperta la seduta.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 14,15 – assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente Svetlana CELLI, la quale dispone che si proceda all'appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sotto riportati n. 28 Consiglieri:

Alemanni Andrea, Angelucci Mariano, Baglio Valeria, Barbati Carmine, Battaglia Erica, Biolghini Tiziana, Bonessio Ferdinando, Bordoni Davide, Caudo Giovanni, Celli Svetlana, Cicculli Michela, Converti Nella, Corbucci Riccardo, Fermariello Carla Consuelo, Ferraro Rocco, Lancellotti Elisabetta, Luparelli Alessandro, Marinone Lorenzo, Masi Mariacristina, Melito Antonella, Nanni Dario,

Palmieri Giammarco, Pappatà Claudia, Parrucci Daniele, Stampete Antonio, Tempesta Giulia, Trabucco Giorgio e Trombetti Yuri.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Amodeo Tommaso, Barbato Francesca, Carpano Francesco Filippo, Casini Valerio, Ciani Paolo, De Gregorio Flavia, De Santis Antonio, Di Stefano Marco, Diaco Daniele, Erbaggi Stefano, Ferrara Paolo, Leoncini Francesca, Meleo Linda, Michetelli Cristina, Mussolini Rachele, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rocca Federico, Santori Fabrizio e Zannola Giovanni.

La Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Catarci Andrea, Gotor Facello Miguel Angel e Veloccia Maurizio.

(OMISSIS)

La Presidente pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 122^a proposta nel sotto riportato testo, così come emendato:

122^a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma dei Consiglieri Battaglia, Biolghini, Converti, Melito, Pappatà, Angelucci, Alemanni, Zannola, Parrucci, Tempesta, Cicculli, Michetelli, Ferraro, Lancellotti, Corbucci, Bonessio, Quarzo, Di Stefano, Leoncini, Casini, Rocca, Baglio, Barbato, Celli, Trombetti, Fermariello, Stampete, Palmieri, Trabucco e Bordoni.

Regolamento delle procedure contrattuali per l'inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio.

Premesso che

il quadro socio-economico della città di Roma ha subito un brusco cambiamento all'indomani del Covid: sono migliaia le attività economiche che hanno avuto accesso ai "ristori" previsti dal Governo negli ultimi due anni, così come è vertiginosamente aumentato il tasso di disoccupazione nell'area del Terziario. Anche i dati relativi alle politiche passive del lavoro, quali quelli relativi – a mero titolo di esempio – al reddito di cittadinanza, riportano una generale fatica nella ricollocazione lavorativa delle persone beneficiarie;

il post Covid si annuncia in salita, ma è innegabile la grande occasione che si sta aprendo per la città in termini di sviluppo possibile: non solo la grande sfida del Giubileo nel 2025, ma anche e soprattutto gli ingenti finanziamenti che arriveranno nella Capitale grazie al Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR) che si deve intendere "messo completamente a terra" entro il 2026. Nella speranza che la città sia anche selezionata per l'Expo 2030, assieme al già citato Giubileo del 2025, si tratterebbe di due grandi eventi da cogliere per innestare buone pratiche di Politiche Attive del Lavoro. Ovvero creare le condizioni perché il lavoro ci sia e si trovi,

soprattutto per quelle categorie di cittadini che più di altri faticano nella ricerca e nella collocazione lavorativa.

Considerato che

a tale scopo, un utile strumento che la Pubblica Amministrazione può utilizzare è la disciplina in materia di appalti e concessioni riservati, ampiamente ripresa dall'art. 112 del "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" (D.Lgs. n. 50/2016) che, facendo salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali, prevede la possibilità di riservarne il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione, o riservarne l'esecuzione, a cooperative sociali e loro consorzi e operatori economici, il cui scopo sociale sia l'integrazione sociale e lavorativa di persone con disabilità e/o svantaggiate o la possibilità di riservarne l'esecuzione nell'ambito di programmi di lavoro protetti (relazione Linee guida ANAC). Detto strumento permette infatti di promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro di persone con disabilità e di persone ad alto rischio di esclusione sociale. Finalità di detto articolo, infatti, non è solo l'acquisizione di beni e servizi, ma soprattutto il favorire l'inserimento socio-lavorativo di persone meritevoli di tutela in coerenza con l'art. 1, comma 1, lett. c), della Legge delega n. 11/2016 e in conformità agli standards europei. Il nuovo codice, infatti, al pari del vecchio, è di derivazione europea: in particolare l'art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016 recepisce l'art. 20, dir. 2014/24/UE, l'art. 38, dir. 2014/25/UE, l'art. 24, dir. 2014/23/UE. Si richiama anche l'art. 1, comma 2, lettera h) della Legge n. 78/22 (Legge delega per il nuovo Codice degli Appalti);

il nostro Paese e la nostra Regione godono già di strumenti legislativi utili allo scopo, quale la Legge n. 381/1991, la normativa attuativa della Regione Lazio (L.R. n. 24/96) e la Legge n. 68/1999, ma la normativa europea rafforza questi strumenti e introduce anche una chiara valorizzazione delle imprese sociali che hanno come mission proprio l'inserimento lavorativo delle persone c.d. svantaggiate. In questo modo la promozione dell'inclusione e dell'integrazione sociale e lavorativa di persone a forte rischio di esclusione sociale diventa uno dei "criteri sostanziali" per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico. La norma europea in tal senso consente di prevedere la riserva del «diritto di partecipazione alle procedure di appalto» a favore di «laboratori protetti» e di «operatori economici» che abbiano quale finalità principale l'«integrazione sociale e professionale» di soggetti disabili o svantaggiati oppure la riserva di esecuzione «nel contesto di programmi di lavoro protetti», se almeno il 30 % dei lavoratori (dei suddetti laboratori, operatori economici o programmi) sia composto da persone con disabilità o in condizione di svantaggio;

già la Legge n. 381/1991, allo scopo di creare ulteriori opportunità occupazionali per i soggetti svantaggiati attraverso il modello della cooperazione sociale e, quindi, in attuazione dell'art. 45 della Costituzione, consente l'affidamento di appalti pubblici a cooperative sociali di tipo b) (art.1, comma 1, lett. b) della Legge n. 381/91), anche in deroga alla disciplina generale sui contratti della Pubblica Amministrazione, purché ricorrano determinate condizioni. In particolare, «nel quadro di una gestione delegata dei servizi», l'art. 5, comma 1 della Legge n. 381/91 prevede che gli enti pubblici (compresi quelli economici) e le società di capitali a partecipazione pubblica possano stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo b), aventi ad oggetto la fornitura di determinati beni e servizi (diversi da quelli socio-sanitari ed educativi) e finalizzate alla creazione di opportunità di lavoro per i soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 della

Legge n. 381/91 derogando alla normativa di cui al Codice dei Contratti Pubblici, purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. Lo stesso Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) all'art. 112, facendo proprie le indicazioni comunitarie che dettano la finalizzazione della spesa della Pubblica Amministrazione ad obiettivi di carattere sociale ed ambientale, fa propria la previsione delle Direttive UE di "Appalti e Concessioni Riservati" quando lo scopo degli stessi, e degli operatori economici, sia finalizzato all'integrazione sociale e professionale di persone in condizione di svantaggio;

la stessa ANAC ha ribadito di recente l'importanza del Terzo Settore nel nostro Paese: a tal proposito si fa riferimento alle Linee Guida n. 17 recanti «Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali», approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 382 del 27 luglio 2022.

Atteso che

in data 5 dicembre 2022, il Direttore della Direzione Formazione e Lavoro del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione in oggetto."

Il Direttore

F.to: C. De Lorenzo;

in data 6 dicembre 2022, i Direttori del Dipartimento Centrale Appalti e del Dipartimento Politiche Sociali e Salute, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole, con annotazioni, in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto.

Il Direttore

F.to: M. Laurenti;

Il Direttore

F.to: M. Micheli;

in data 13 dicembre 2022, il Dirigente della III U.O. – Direzione Controllo Atti Dipartimenti della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, visto il parere tecnico contrario espresso dai Dipartimenti Centrale Appalti e Dipartimento Politiche Sociali e Salute in riferimento agli artt. 6, 9 e 17, si esprime parere contrario in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto."

Il Dirigente

F.to: G. Magni.

Dato atto che

in data 18 novembre 2022, la proposta è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo;

dal Consiglio del Municipio I non è pervenuto alcun parere;

i Consigli dei Municipi II, III, IV, V, VI, VII, XI, XIV e XV, con deliberazione in atti, hanno espresso parere favorevole;

il Consiglio del Municipio XII, con deliberazione in atti, ha espresso parere favorevole, presentando al contempo un ordine del giorno;

i Consigli dei Municipi VIII, IX, X e XIII hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio VIII:

Osservazione 1

“All’art. 2, si individuano come destinatari degli effetti delle disposizioni del Regolamento le seguenti categorie di persone:

- quelle elencate nell’art. 4 della Legge n. 381/91: ovvero persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale con invalidità superiore al 45%; le persone che vivono una dipendenza; le persone in trattamento psichiatrico ed ex degenti; le persone in stato di detenzione o in pena alternativa; le persone di minore età ma in età lavorativa con situazione familiare fragile;
- quelle elencate dalla Legge n. 68/99: ovvero le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, gli invalidi del lavoro e di guerra, gli orfani;
- le donne vittime di violenza e/o di tratta;
- ulteriori categorie che la Giunta Capitolina può ogni anno determinare, in accordo con le rappresentanze della Cooperazione sociale e dei Sindacati Funzione Pubblica, compatibilmente con i bisogni del territorio, fra quelle individuate dai regolamenti europei.

Non v’è dubbio, dunque, che il novero delle categorie destinatarie del provvedimento risulti esteso oltre quello stabilito dalla Legge n. 381/91.

D’altra parte, il parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 10831 del 26 settembre 2018, avente ad oggetto “Quesito su lavoratori svantaggiati nell’impresa sociale”, ha evidenziato una corrispondenza soltanto parziale tra le categorie di svantaggio riferite, rispettivamente, all’impresa sociale di inserimento lavorativo (disciplinata dall’art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017) e alla Cooperativa sociale di tipo b (disciplinata dall’art. 4 della Legge n. 381/91).

In particolare, si segnala la maggiore ampiezza prevista dalla normativa di riforma dell’impresa sociale, per ciò che concerne l’individuazione delle categorie di svantaggio.

Ai sensi dell’art. 2, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 112/2017, è da considerarsi molto svantaggiato il lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito, oppure il lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che versi in una delle seguenti condizioni:

- avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- aver superato i 50 anni di età;
- essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera b), del D.Lgs. n. 112/2017, sono da considerarsi svantaggiate le seguenti categorie:

- le persone svantaggiate o con disabilità, come individuate dall'art. 112, comma 2 del D.Lgs. n.112/2017: soggetti con disabilità contemplati dall'art. 1 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della Legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
- i beneficiari di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 251/2007;
- le persone senza fissa dimora, iscritte nell'apposito registro, che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

Ancora, in base al parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per le Cooperative sociali di tipo b, ancorché riconosciute imprese sociali di diritto, la determinazione dei soggetti svantaggiati è affidata all'art. 4 della Legge n. 381/91, modificato, in data successiva alla stesura dello stesso parere ministeriale, dall'art.1 della Legge n. 193/2000:

“Nelle Cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per gli Affari sociali, sentita la Commissione centrale per le Cooperative istituita dall'art. 18 del citato D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni”.

Ciò premesso, si evidenzia che, in relazione a quanto previsto dall'art. 6 della Deliberazione “Elenco Capitolino delle Cooperative sociali di tipo b”:

- Punto 1: La stipula delle convenzioni di cui all'art. 5, comma 1, della Legge n. 381/91 non possa realizzarsi con Cooperative sociali di tipo b, se finalizzata all'inserimento lavorativo di persone afferenti a categorie di svantaggio non comprese nell'Elenco di cui all'art. 4 della stessa Legge n. 381/91, ovvero che la stipula delle convenzioni medesime possa avvenire, qualora le Cooperative sociali di tipo b si impegnino all'assunzione di persone appartenenti alle categorie di svantaggio già individuate da Roma Capitale nell'atto in questione o eventualmente determinate, di anno in anno, dalla Giunta Capitolina, ai sensi dell'art. 2 della deliberazione, fermo restando il vincolo del mancato riconoscimento delle stesse persone come soggetti svantaggiati ai sensi della Legge n. 381/91.
- Punto 2: Non è chiaro il significato dell'espressione ‘analoghi organismi’, tranne che, con la locuzione, si intenda riferirsi, in continuità con quanto previsto

dall'art. 5 della Legge n. 381/91, a enti con sede negli altri Stati membri della Comunità Europea, in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'art. 9, comma 1), obbligo di risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3*, ovvero di dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

*Le Regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.

- Punto 3: In assenza di ulteriori specifiche, per organismi analoghi alle Cooperative sociali di tipo b, possono intendersi esclusivamente le imprese sociali di inserimento lavorativo, in ragione della comune natura di 'impresa sociale' e della parziale corrispondenza di finalità. In tal caso, sarebbe necessario procedere alla riformulazione dei punti 3, 4 e 5”.

Municipio IX:

Osservazione 1

“Art. 2 - Destinatari.

In considerazione del fatto che a causa degli avvenimenti degli ultimi anni, sono aumentate le categorie delle persone a forte disagio sociale si propone di aggiungere il seguente comma:

‘Le persone in età lavorativa: con situazione fragile individuate sulla base del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, art. 2, comma 1, lettera b) convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26”’.

Osservazione 2

“Art. 4 - Finanziamenti.

Sostituire il primo comma con il seguente:

‘Roma Capitale, intesa in tutte le sue articolazioni anche municipali, e gli organi competenti delle aziende Speciali e Partecipate, si impegnano a destinare il 5% dell'importo alla spesa in beni e servizi e le condizioni per le quali sarà possibile derogare, purché esse siano motivate. Per raggiungere tale obiettivo sarà necessaria una revisione periodica nell'arco dell'anno, delle voci di spesa del bilancio in essere, tra le strutture territoriali e le strutture centrali, volta al recupero degli eventuali fondi non spendibili a causa di condizioni sopraggiunte o al recupero di ulteriori risorse da destinare a questo fine”’.

Osservazione 3

“Art. 5 - Modalità di applicazione.

Anche i Municipi dovranno stilare l'elenco dei beni e dei servizi che possono essere affidate alle imprese sociali oggetto del presente Regolamento. Inoltre, poiché gli uffici già effettuano una programmazione biennale degli acquisti in base all'art. 21 del Codice dei Contratti, gli elenchi soggetti a questo Regolamento possono essere individuati in tale documentazione.

Pertanto, si chiede di aggiungere nel secondo paragrafo del comma 2, dopo le parole ‘Dipartimenti’, anche le ‘Direzioni Municipali’ e dopo le parole ‘provvedono all'elenco di beni e servizi’, la frase: ‘da inserire all'interno della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi effettuata in base all'art. 21 del Codice dei Contratti Pubblici”’.

Osservazione 4

“Art. 9 - Subentri, nuovi affidamenti e rinnovi.

Sostituire l'intero paragrafo con:

‘Per i contratti di fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, Roma Capitale tutte le sue articolazioni, richiede che il progetto d’inserimento lavorativo, in adesione a quanto disposto all’art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici per la salvaguardia della stabilità occupazionale, indichi l’impegno ad assumere tutti lavoratori svantaggiati inseriti nel servizio gestito dall’impresa appaltatrice precedente che risultino assunti a tempo indeterminato, determinato almeno tre mesi prima della data di aggiudicazione della gara.

Detto impegno ad assumere va temperato con la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la facoltà propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare ai fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto”’.

Osservazione 5

“Art. 13 - Ambito di applicazione.

Comma 1: alle righe 6 e 7, sostituire le parole ‘di cui all’art. 4 della Legge su citata n. 381/1991’ con le parole ‘rientranti nelle categorie di cui al precedente art. 2”’.

Osservazione 6

“Art. 17 - Monitoraggio e controllo.

Comma 2: sostituire ‘Uffici di Piano’ con ‘Dipartimento Lavoro’ ed aggiungere alla fine del paragrafo ‘di cui all’art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici ed all’art. 9 del presente Regolamento’.

Comma 3: sostituire l'intero comma con il seguente:

‘Ogni tre mesi il Dipartimento Lavoro invia i dati ed i progetti di inserimento lavorativo alla Commissione di cui all’art. 7 al fine di consentire i controlli a campione sugli affidamenti per verificare l’effettiva applicazione del progetto di inserimento lavorativo delle persone a forte rischio di esclusione sociale e la quota di obbligo del 30% di inserimenti al lavoro”’.

Municipio X:

Osservazione 1

“Nel Regolamento va inserito comma o articolo che preveda che la Centrale Appalti di Roma Capitale costituisca, a scadenza annuale (o triennale), un elenco dei beni e servizi da affidare secondo le procedure delineate, messo a disposizione dei Dipartimenti che se ne devono avvalere”.

Municipio XIII:

Osservazione 1

“Art. 2: elencare le categorie sostituendo il trattino con le lettere dell’alfabeto: a), b), c), d) ed aggiungere la quinta categoria di persone con il seguente testo: e) - le persone in età lavorativa con situazione familiare fragile, individuate sulla base dei requisiti previsti dal D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, art. 2, comma 1, lettera b) in carico ai Servizi Sociali dei Municipi di Roma Capitale”.

Osservazione 2

“Art. 13, comma 1: alla riga 6 eliminare ‘di cui all’art. 4 della Legge succitata n. 381/1991’ e sostituire con ‘di cui all’art. 2 del presente Regolamento’”.

Atteso inoltre che

la Commissione Capitolina Permanente II – Lavori Pubblici, nella seduta del 28 novembre 2022, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

la Commissione Capitolina Permanente V – Politiche Sociali e della Salute, nella seduta del 7 dicembre 2022, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

la Commissione Capitolina Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, nella seduta del 12 dicembre 2022, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento.

Sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Visti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti responsabili del Servizio, in ordine agli emendamenti approvati.

Visti

- l’art. 47 del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 - “Governance del PNRR e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” - che parla esplicitamente di “pari opportunità e inclusione lavorativa nei Contratti Pubblici, nel PNRR e nel PNC”;
- la Riforma del Terzo Settore e il Codice (D.Lgs. n. 112/2017);
- il D.L. n. 33/2013 sulla Trasparenza;
- la Determina ANAC n. 371/2022 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto di Roma Capitale.

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA

di approvare il “Regolamento di affidamento di Contratti Pubblici sopra e sotto soglia per l’inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio” nel testo di seguito riportato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

ROMA



**REGOLAMENTO DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI
PUBBLICI SOPRA E SOTTO SOGLIA
PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE
IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO**

Approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 1 del 10 gennaio 2023.

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

| | |
|--|--------|
| Art. 1 - Finalità del Regolamento | pag. 1 |
| Art. 2 – Destinatari | pag. 1 |
| Art. 3 - Strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi | pag. 2 |
| Art. 4 - Stanziamenti | pag. 2 |
| Art. 5 - Modalità di applicazione | pag. 3 |
| Art. 6 - Elenco Capitolino delle cooperative sociali di tipo b | pag. 3 |
| Art. 7 - Commissione Tecnica di Monitoraggio e Programmazione | pag. 5 |
| Art. 8 - Contratto di lavoro | pag. 6 |
| Art. 9 -Subentri, nuovi affidamenti e rinnovi | pag. 6 |

TITOLO II - CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI PER
L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE PER
CONTRATTI DI IMPORTO COMPLESSIVO INFERIORE ALLA SOGLIA
COMUNITARIA

| | |
|---|--------|
| Art. 10 - Ambito di applicazione | pag. 7 |
| Art. 11 - Procedure di convenzionamento e affidamento | pag. 7 |
| Art. 12 - Contenuto e valutazione delle offerte | pag. 8 |
| Art. 13 - Ambito di applicazione | pag. 9 |
| Art. 14 - Procedure di scelta del contraente | pag. 9 |

TITOLO III - INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE NEI
CONTRATTI PER LA FORNITURA DI BENI O SERVIZI SOPRA SOGLIA
COMUNITARIA

| | |
|---|---------|
| Art. 15 - Contenuto delle offerte | pag. 10 |
| Art. 16 - Criteri per la valutazione dell'offerta | pag. 10 |

TITOLO IV - MONITORAGGIO E CONTROLLO

| | |
|---|---------|
| Art. 17 - Monitoraggio degli inserimenti lavorativi e controllo | pag. 11 |
| Art. 18 - Norme finali | pag. 11 |

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità del Regolamento

1. La finalità di questo Regolamento è quella di favorire l'inserimento lavorativo e quindi l'occupazione delle persone a forte rischio di esclusione sociale.
2. La stipula di convenzioni con le cooperative sociali di tipo b) e l'inserimento di clausole sociali per l'inserimento lavorativo di persone a forte rischio di esclusione sociale negli appalti pubblici sono misure di sostegno non assistenziale e sponano la linea operativa delle politiche attive del lavoro.
3. Il presente Regolamento è adottato nel rispetto dei principi comunitari in materia di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e rispetto dell'autonomia organizzativa imprenditoriale nelle procedure contrattuali.
4. Principi ispiratori e finalità del presente Regolamento si estendono alle Società e agli Enti partecipati di Roma Capitale.

Articolo 2

Destinatari

Sono destinatari degli effetti delle disposizioni del presente Regolamento le seguenti categorie di persone:

- quelle elencate nell'art. 4 della Legge n. 381/91: ovvero invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati o gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della Legge 26 luglio 1975 n. 354 e ss.mm.ii. Si considerano inoltre i soggetti svantaggiati le persone indicate con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro dell'Interno, con il Ministro per gli Affari Sociali, sentita la Commissione Centrale per le Cooperative istituita dall'art. 18 del citato D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577 e ss.mm.ii.;
- quelle elencate dalla Legge n. 68/99: ovvero le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, gli invalidi del lavoro e di guerra, gli orfani;
- le donne vittime di violenza e/o di tratta;
- ulteriori categorie che la Giunta Capitolina può ogni anno determinare, in accordo con le rappresentanze della cooperazione sociale e dei Sindacati Funzione

Pubblica, compatibilmente con i bisogni del territorio, fra quelle individuate dai Regolamenti Europei.

Articolo 3

Strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi

1. Roma Capitale promuove politiche di inserimento occupazionale di persone a forte rischio di esclusione sociale sopra elencate, attraverso l'attività contrattuale relativa all'acquisizione di forniture di beni e servizi.
2. In relazione alla tipologia e all'importo, gli Uffici dedicati individuano lo strumento giuridico più opportuno nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento.
3. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è quello di aggiudicazione adottato per le procedure di affidamento ai sensi del presente Regolamento, anche in attuazione della Direttiva n. 14/2022 dell'Assessorato Politiche Sociali di Roma Capitale. Questo significa valutare l'offerta economicamente più vantaggiosa nel limite del 10% del valore dell'offerta economica o, in alternativa, assumere la forma di costo fisso ai sensi dell'art. 95 del Codice degli Appalti.
4. Costituisce strumento per l'attuazione di politiche di inserimento lavorativo l'inserimento delle clausole di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. Inoltre, gli Uffici possono attivare, oltre alle procedure declinate negli articoli del Titolo II e del Titolo III della presente deliberazione, gli ulteriori strumenti per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016 relativi alla concessione e all'appalto riservato.

Articolo 4

Stanzamenti

1. Roma Capitale e gli organi competenti delle Aziende Speciali o Partecipate destinano alla spesa per i contratti di cui all'art. 3 una percentuale almeno pari al 5% dell'importo complessivo annuo degli affidamenti a terzi delle forniture di beni e servizi, compatibilmente con le esigenze dei Dipartimenti.
2. Nel calcolo della predetta percentuale è inclusa l'adesione a convenzioni stipulate da centrali di committenza nazionale (CONSIP) e regionale rispetto alle quali, nel procedimento di aggiudicazione, alla percentuale di valutazione delle clausole sociali sia stato attribuito un peso differente rispetto alla previsione di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
3. La Giunta annualmente determina tale percentuale di stanziamento con l'approvazione dello schema di bilancio di previsione.

Articolo 5

Modalità di applicazione

1. La Giunta Comunale inserisce tra gli obiettivi annuali l'inserimento lavorativo di persone a forte rischio di esclusione sociale da conseguirsi nel rispetto del presente Regolamento, mediante affidamento a terzi di forniture di beni e servizi.
2. Il Direttore Generale, sulla base degli indirizzi espressi dalla Giunta, in accordo con la Commissione Tecnica, di cui al successivo art. 7, procede a pianificare congiuntamente ai Direttori di Area/Dipartimento o Settore, le modalità per favorire l'inserimento lavorativo e per garantire il rispetto della percentuale di cui all'art. 4, comma 1, del presente Regolamento. Aree/Dipartimenti o Settori a loro volta provvedono all'elenco di beni e servizi, che rientrino fra quelli oggetto delle procedure indicate nel presente Regolamento ai fini della promozione dell'inserimento lavorativo di persone a forte rischio di esclusione sociale.
3. La Direzione Generale e le Strutture organizzative di coordinamento individuate hanno il compito di monitorare l'applicazione e il conseguimento degli obiettivi del presente Regolamento.

Articolo 6

Elenco capitolino delle cooperative sociali di tipo B

1. Ai fini dell'individuazione delle cooperative sociali o analoghi organismi con cui procedere alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 5 comma 1, della Legge n. 381/91, è istituito presso la Direzione del Dipartimento competente per il lavoro di Roma Capitale l'"Elenco capitolino delle cooperative sociali di tipo B, di cui alla Legge n. 381/91", di seguito, per brevità, Elenco.
L'accreditamento all'Elenco è requisito necessario, per le cooperative sociali di tipo B, per essere invitate alle procedure finalizzate alla stipula delle convenzioni di cui al comma 1.
2. L'Elenco è suddiviso in settori merceologici.
3. All'Elenco possono richiedere l'iscrizione:
 - a) le cooperative sociali costituite ai sensi della Legge n. 381/91, art. 1, lettera b) e che siano iscritte al RUNTS e all'Albo Regionale del Lazio delle Cooperative sezione B;
 - b) i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali. Nella predetta percentuale, almeno la metà deve essere costituita da cooperative sociali iscritte nell'Albo della Regione Lazio, così come sancito dalla Legge Regionale 24/96 art. 3, comma 3, lettera b).

4. Le cooperative sociali e i loro consorzi di cui al punto 3 possono essere iscritti all'Elenco qualora presentino i seguenti requisiti:
 - a) Elenco nominativo dei lavoratori svantaggiati sulla base dell'art. 4 della Legge n. 381/91;
 - b) Regolarità contributiva e applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
 - c) Attestazione di revisione cooperativa, ovvero, in caso di cooperativa costituita da meno di un anno, documentazione comprovante la domanda di revisione, ovvero autocertificazione;
 - d) Deposito Bilancio sociale;
 - e) Bilancio consuntivo degli ultimi 3 anni ovvero i Bilanci dalla costituzione nel caso avvenuta da meno di 3 anni;
 - f) Reti di collaborazione attivate sul territorio.

5. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione, i requisiti di cui al punto 4) devono essere documentati all'Elenco entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a quello di iscrizione.

6. La domanda di iscrizione è redatta sul modello predisposto dal competente ufficio del Dipartimento competente per il lavoro.

7. La domanda di iscrizione deve contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:
 - a) Legale rappresentante dell'ente richiedente;
 - b) Natura giuridica e ragione sociale dell'organismo richiedente;
 - c) Settore e attività esercitata, compatibile con quanto risultante dal certificato camerale;
 - d) Dichiarazione di non trovarsi in alcune delle condizioni ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
 - e) Dichiarazione di osservanza delle normative comunitarie, nazionali, regionali e delle deliberazioni di Roma Capitale in materia di lavoro, cooperazione sociale e sicurezza sul lavoro.

8. La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) Certificato camerale aggiornato, recante il numero di iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative - categoria Cooperative sociali - Cooperative a mutualità prevalente e dicitura fallimentare.
 - b) Copia della Partita Iva;
 - c) Riferimento iscrizione al RUNTS e Albo Regionale Cooperative del Lazio (sez. B). Nel caso di consorzi di cooperative sociali, riferimento iscrizione al RUNTS e Albo Regionale del Lazio (sezione C) con indicazione delle cooperative sociali associate iscritte alla sezione B dell'Albo Regionale del Lazio;
 - d) Relazione tecnica e curriculare dell'organismo e del personale, da cui si evincano le attività svolte e le esperienze acquisite;
 - e) Autorizzazione all'attività, se prevista.

Articolo 7

Commissione Tecnica di Monitoraggio e Programmazione

1. La gestione dell'Elenco è affidata al Direttore del Dipartimento competente per il lavoro, che si avvale di una Commissione Tecnica istituita presso il Dipartimento medesimo, nominata dal Direttore e presieduta dallo stesso o da un dirigente suo delegato.
2. La commissione, oltre il Presidente, è composta da:
 - un funzionario del Dipartimento competente per il lavoro, incaricato della gestione dell'Albo;
 - due dipendenti dello stesso Dipartimento, esperti in inserimenti socio-lavorativi;
 - un rappresentante per ciascuna delle Centrali Cooperative di maggiore rappresentanza nel territorio di Roma Capitale;
 - un rappresentante per ciascuna sigla sindacale confederale di Funzione Pubblica.

I membri della Commissione operano a titolo gratuito e non partecipano alle procedure di affidamento agli organismi della cooperazione sociale.

I membri della Commissione non devono presentare alcun conflitto di interesse, neppure potenziale.

3. Alla Commissione Tecnica sono affidati i seguenti compiti:
 - esame delle domande dei soggetti richiedenti l'iscrizione all'Elenco;
 - vigilanza sulla permanenza dei requisiti di iscrizione all'Elenco;
 - cura dell'aggiornamento dell'Elenco e sua conservazione;
 - valutazione delle inadempienze e irregolarità con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 6.
 - monitoraggio e valutazione circa l'applicazione del Regolamento nella sua interezza;
 - avvio e proposte di avvio di percorsi di affidamento tramite gli strumenti della co-programmazione e co-progettazione, che possono garantire migliori obiettivi di inclusione sociale, oltre che lavorativa, di persone in condizione di svantaggio attraverso strumenti e soluzioni che perseguano metodi collaborativi in luogo di quelli caratterizzati dalla mera competizione e concorrenza fra i soggetti attuatori.

Alla Commissione Tecnica è affidata, altresì, la definizione di strumenti e procedure utili all'applicazione degli istituti per l'inserimento lavorativo, previsti al II e III Titolo della presente deliberazione e all'art. 112 del Codice dei Contratti Pubblici in materia di appalti e concessioni riservate.

4. A seguito delle verifiche, è data formale comunicazione agli organismi interessati e, qualora fossero riscontrate irregolarità, la Commissione Tecnica informa l'Assessore competente per materia.
5. Nel caso in cui l'organismo non provveda agli adempimenti richiesti, ovvero quando vengano accertate gravi violazioni di legge o regolamenti, con grave pregiudizio per i servizi, gli utenti o i lavoratori, la Commissione Tecnica propone al Direttore del Dipartimento competente per il lavoro il provvedimento di interruzione di ogni attività prestata e l'immediata decadenza dall'Elenco.

Articolo 8

Contratto di lavoro

Le persone a forte rischio di esclusione sociale inserite in imprese aggiudicatrici di appalti di fornitura di beni e servizi devono essere inquadrati secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria stipulato con le Organizzazioni datoriali e Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

In caso di aggiudicazione a cooperativa sociale ai soci lavoratori dovranno essere garantite le condizioni retributive e previdenziali previste dal CCNL di riferimento e sottoscritto dalle Organizzazioni datoriali e Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, pena l'esclusione dallo stesso. Le persone che realizzano un tirocinio formativo, che sono in formazione, i volontari o comunque coloro che prestano la loro attività presso la cooperativa o presso l'ente a titolo gratuito costituiscono apporto aggiuntivo e non sostitutivo dei lavoratori addetti al servizio.

Per ogni persona a forte rischio di esclusione sociale inserita è necessario ed obbligatorio per l'equipe multidisciplinare, costituita dagli operatori della rete dei servizi pubblici che hanno in carico la persona a forte rischio di esclusione sociale, redigere un progetto personalizzato di inserimento in accordo con il servizio sociale territoriale e/o la ASL di appartenenza o altro istituto competente da sottoporre – a richiesta – ad accertamento da parte di Roma Capitale.

Tra le azioni previste nel progetto personalizzato va riportato anche il cosiddetto accompagnamento al lavoro da intendersi come supporto offerto dalla cooperativa.

Articolo 9

Subentri, nuovi affidamenti e rinnovi

Per i contratti di fornitura di servizi a carattere continuativo, Roma Capitale, qualora la procedura di affidamento non preveda l'obbligo previsto nel CCNL di riferimento per l'appaltatore subentrante di riassunzione dei lavoratori impiegati nel servizio, richiede che il progetto di inserimento lavorativo indichi l'impegno ad assumere tutti i lavoratori svantaggiati inseriti nel servizio gestito dall'impresa appaltatrice precedente, che risultino assunti a tempo indeterminato o determinato alla data di pubblicazione del bando/avviso, compatibilmente con l'organizzazione di impresa del gestore subentrante.

TITOLO II

CONVENZIONI CON COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE PER CONTRATTI DI IMPORTO COMPLESSIVO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA

Articolo 10

Ambito di applicazione

1. Per importi inferiori alla soglia comunitaria, Roma Capitale procede alla stipula di convenzioni con cooperative di tipo B o loro consorzi, regolarmente iscritti all'Elenco capitolino delle Cooperative Sociali di tipo B, impegnate nelle attività previste dall'art. 1, comma 1, lett. a) e b) della Legge n. 381/91, a condizione che tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone oggetto di questo Regolamento, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti sotto soglia delle Pubbliche Amministrazioni.
2. I consorzi di cooperative sociali, iscritti all'“Elenco capitolino delle Cooperative Sociali di tipo B” possono stipulare convenzioni, a condizione che siano costituiti per almeno il 70% da cooperative sociali e che le attività oggetto della convenzione siano svolte esclusivamente da cooperative sociali associate di tipo B, come disciplinato dalla Legge Regionale n. 24/96 all'art. 3, comma 3, lett. b).

Articolo 11

Procedure di convenzione e affidamento

1. Nella scelta della procedura per la stipula della convenzione con le cooperative sociali, Roma Capitale di norma procede in due modi:
 - per i contratti di importo superiore a 139.000 euro e fino alla soglia comunitaria: la scelta della cooperativa sociale affidataria della fornitura avviene mediante invito a procedura di gara riservata rivolto ad almeno 5 cooperative sociali, iscritte all'“Elenco capitolino delle Cooperative Sociali di tipo B”, con comprovata competenza nel settore di riferimento. In questo caso, si tratta di una procedura negoziata e si applica il principio di rotazione¹, fatte salve le deroghe previste

¹ ANAC - LINEE GUIDA N. 17

9. Il principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia.

“9.1 Agli affidamenti di servizi sociali di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d) del Codice dei contratti pubblici effettuati ai sensi dell'articolo 36 del medesimo codice si applica il principio di rotazione.

9.2 Nell'ambito dei servizi sociali possono sussistere particolari ragioni per derogare al principio della rotazione, che dipendono dalla natura del servizio offerto oppure dalla situazione di svantaggio in cui versano i beneficiari del servizio o i prestatori dello stesso.

9.3 Nei casi di deroga al principio di rotazione, la stazione appaltante motiva la scelta adottata anche in relazione alle specifiche ragioni connesse alla natura del servizio o alle condizioni degli utenti/prestatori che giustificano il ricorso alla deroga, specificando il motivo per cui dette esigenze non possano essere soddisfatte individuando una durata idonea

dalle Linee guida ANAC e in forza della disciplina derogatoria introdotta dal Decreto-legge n. 77/2021;

- per contratti di importo inferiore ai 139.000 euro: mediante affidamento diretto, qualora ricorrano particolari condizioni di particolare unicità del prestatore del servizio o della fornitura e mediante sondaggio esplorativo fra almeno tre cooperative con competenza nel settore di riferimento iscritte all'“Elenco Capitolino delle Cooperative Sociali di tipo B”, anche in deroga al principio di rotazione come da indicazioni ANAC;
2. Il ricorso alla convenzione ex art. 5 comma 1 della Legge n. 381/91 deve avere riguardo all'affidamento di servizi strumentali, ossia rivolti direttamente all'Amministrazione comunale e riferiti a sue esigenze strumentali, con espressa esclusione dei servizi pubblici locali o comunque erogati ad utenza diretta. Le convenzioni con le cooperative sociali ex art. 5 possono anche riguardare servizi diversi da quelli strumentali, nell'ambito di specifici appalti, lì dove il servizio all'utenza sia espletato direttamente dalla stazione appaltante.

Articolo 12

Contenuto e valutazione delle offerte

1. Le offerte, in caso di gara, si compongono di una parte tecnica e di una parte economica. L'offerta tecnica deve comprendere, oltre a un progetto tecnico relativo all'attività oggetto della convenzione, un progetto di inserimento lavorativo comprensivo di elementi di efficacia, quali il numero, la modalità di selezione e di formazione del lavoratore/i, i tempi e la durata del rapporto con il lavoratore/i; la modalità di inserimento nell'ambiente lavorativo; l'organizzazione dell'attività di monitoraggio.
2. È obbligatorio - al fine della stipula di convenzioni - che le cooperative presentino documentazione utile a verificare l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché un curriculum in cui si evinca l'esperienza tecnica della cooperativa stessa.
3. Le offerte sono giudicate da una apposita Commissione, al cui interno obbligatoriamente deve essere anche un dipendente esperto di inserimenti lavorativi di persone a forte rischio di esclusione sociale e in base ai criteri individuati dalla Direttiva 14/2022 dell'Assessorato alle Politiche Sociali di Roma Capitale.
4. L'offerta tecnica può avere una valutazione fino a 90 punti, di cui almeno 50 per la valutazione del progetto di inserimento lavorativo, che deve contenere: numero di persone a forte rischio di esclusione sociale inserite o monte ore totale mensile, tipologia di persona a forte rischio di esclusione sociale e modalità di reclutamento/selezione, ruolo assegnato ed eventuale formazione on the job,

del contratto o prevedendo, nei documenti di gara, la possibilità del rinnovo del contratto alla scadenza oppure, ancora, attivando la clausola sociale prevista nel contratto collettivo nazionale di riferimento. Ciò anche in considerazione del fatto che l'importo per cui è consentito il ricorso alle procedure sotto soglia, per i servizi in argomento è particolarmente elevato”

percorso di presa in carico e inserimento, condizioni contrattuali, eventuale disponibilità dell'impresa subentrante ad assumere persone svantaggiate impiegate dall'impresa precedente e ogni altro elemento utile al buon esito dell'inserimento stesso, compreso il minor utilizzo della pratica del subappalto.

L'offerta economica può avere una valutazione fino ad un massimo di 10 punti.

TITOLO III

INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE NEI CONTRATTI PER LA FORNITURA DI BENI O SERVIZI SOPRA SOGLIA COMUNITARIA

Articolo 13

Ambito di applicazione

1. Roma Capitale, per quanto riguarda gli appalti di forniture di beni e servizi di importo sopra soglia comunitaria, può richiedere particolari condizioni di natura sociale per l'esecuzione del contratto nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente. Roma Capitale, in tal senso, può inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone a forte rischio di esclusione sociale, di cui all'art. 4 della Legge su citata n. 381/1991, correlativamente all'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo (cd. "clausole sociali", art. 100 del D.Lgs. n. 50/2016). Tali clausole, rispetto al complesso dell'appalto, osservano il principio di proporzionalità. Roma Capitale favorisce altresì l'applicazione degli istituti disciplinati dall'art. 112 del D.Lgs. n. 56/2016 "Appalti e concessioni riservate".
2. Come richiamato nel precedente art. 5, la Giunta di Roma Capitale e gli organi competenti delle Aziende Speciali o Partecipate, in sede di approvazione del bilancio, in relazione al contesto economico ed occupazionale del momento, devono definire la tipologia di svantaggio a cui dare priorità nella programmazione degli interventi di inclusione lavorativa, formulando, altresì, indicazioni in merito ai criteri da adottare nella valutazione dell'offerta tecnica, fermo restando il criterio del 90% per l'offerta tecnica e di 10% per quella economica.

Articolo 14

Procedure di scelta del contraente

1. Roma Capitale procede:
 - alla pubblicazione dei bandi;
 - all'indicazione nel bando del numero minimo di persone a forte rischio di esclusione sociale da inserire da determinarsi in relazione alle risorse messe a disposizione e al costo del lavoro calcolato in applicazione con i CCNL;

- all’indicazione delle condizioni migliorative da dimostrare attraverso lo specifico progetto di inserimento lavorativo.
2. Roma Capitale ha facoltà di comunicare all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) le condizioni sociali particolari che intende inserire nel bando, al fine di ottenere una pronuncia sulla loro compatibilità con il diritto comunitario.

Articolo 15

Contenuto delle offerte

Le offerte, in caso di gara, si compongono di una parte tecnica e di una parte economica. L’offerta tecnica deve comprendere, oltre a un progetto tecnico relativo all’attività oggetto della convenzione, un progetto di inserimento lavorativo comprensivo di elementi di efficacia quali il numero, la modalità di selezione e di formazione del lavoratore/i, i tempi e la durata del rapporto con il lavoratore/i; la modalità di inserimento nell’ambiente lavorativo.

L’offerta tecnica può avere una valutazione fino a 90 punti, di cui almeno 50 per la valutazione del progetto di inserimento lavorativo, che deve contenere: numero di persone a forte rischio di esclusione sociale inserite o monte ore totale mensile, tipologia di persona a forte rischio di esclusione sociale e modalità di reclutamento/selezione, ruolo assegnato ed eventuale formazione on the job, percorso di presa in carico e inserimento, condizioni contrattuali, eventuale disponibilità dell’impresa subentrante ad assumere persone svantaggiate impiegate dall’impresa precedente e ogni altro elemento utile al buon esito dell’inserimento stesso.

L’offerta economica può avere una valutazione fino ad un massimo di 10 punti.

Articolo 16

Criteri per la valutazione dell’offerta

1. Le offerte in caso di gara sono giudicate da un’apposita Commissione, i cui membri sono sorteggiati dagli Albi dei Presidenti e dei Commissari istituiti presso il Dipartimento Centrale Appalti; in particolare il Presidente sarà sorteggiato tra gli iscritti all’Albo commissari dirigenti socio-educativi e i commissari tra gli iscritti all’Albo commissari socio-educativi.
2. L’offerta è valutata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

TITOLO IV

MONITORAGGIO E CONTROLLO

Articolo 17

Monitoraggio degli inserimenti lavorativi e controllo

1. Le cooperative/aziende affidatarie dell'esecuzione dei contratti inviano alla stazione appaltante il piano esecutivo di inserimento lavorativo individuale ed una relazione annuale.
2. La violazione dell'obbligo, assunto con la sottoscrizione della convenzione o del contratto, di indicare la percentuale e le tipologie di soggetti svantaggiati da inserire, comporta inadempimento contrattuale e cancellazione per almeno un anno dall'Elenco.

Articolo 18

Norme finali

1. Dopo un anno dalla entrata in vigore del presente Regolamento, si procede a verifica del suo stato di applicazione, provvedendo, qualora necessario, agli eventuali adeguamenti.
2. Il procedimento di verifica dello stato di applicazione, di cui al comma 1, prevede il coinvolgimento delle parti sociali anche nella ricerca e individuazione di proposte di miglioramento della qualità e dell'efficacia del presente Regolamento.
3. Ai fini della progressiva attuazione della presente deliberazione, la Giunta e il Sindaco di Roma sono chiamati a stabilire un sistema premiante per quei Dirigenti che, nei Municipi e nei Dipartimenti, nonché nelle Partecipate, si adoperano per l'applicazione del presente deliberato.
4. Al fine di ottemperare agli obblighi di trasparenza, gli atti relativi all'affidamento e all'esecuzione dei contratti devono essere pubblicati sul sito di Roma Capitale, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, cui spetta anche il compito di garantire l'obbligo sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata la stessa Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità con 30 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Baglio, Barbati, Battaglia, Biolghini, Bonessio, Celli, Ciani, Cicculi, Converti, Corbucci, De Gregorio, Erbaggi, Ferraro, Lancellotti, Leoncini, Marinone, Melito, Michetelli, Mussolini, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Rocca, Stampete, Trabucco, Trombetti e Zannola.

La presente deliberazione assume il n. 1.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
S. CELLI – C. BARBATI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 25 gennaio 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all'8 febbraio 2023.

Li, 24 gennaio 2023

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: L. Massimiani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 4 febbraio 2023.

Li, 6 febbraio 2023

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: L. Massimiani

ATTESTAZIONE DI ENTRATA IN VIGORE

Le norme regolamentari approvate con la presente deliberazione entrano in vigore, ai sensi dell'articolo 10 delle Disposizioni sulla legge in generale preliminari al Codice Civile.

Li, 9 febbraio 2023

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: L. Massimiani